

DL 66/2014 “Spending review e pagamenti PA”: approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati

18 Giugno 2014

L'Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del DL 66/2014 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” ([DDL 2433/C](#) - Relatori On. Federico Fauttilli del Gruppo PI e On. Paolo Petrini del Gruppo PD), con la seconda votazione di fiducia sul testo approvato dalle Commissioni referenti identico a quello trasmesso dal Senato.

Tra le norme confermate si segnalano, in particolare, le seguenti:

IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA:

Locazioni di immobili da parte della PA

-Viene anticipato, dal 1° gennaio 2015 al 1° luglio 2014, il termine previsto dall'art. 3, c.4 del DL 95/2012 per la **riduzione del 15% dei canoni di locazione passiva** aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle P. A.

-Le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 comma 2 della L 196/2009, e gli organi costituzionali possono comunicare, **entro il 31 luglio 2014, il preavviso di recesso** dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento. Il recesso è perfezionato entro 180 giorni dal preavviso anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano.

Monitoraggio dei debiti della PA

-Viene modificato l'articolo 9, comma 3-bis, del DL 185/2008 stabilendo, tra l'altro, che la certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture ed appalti, **debba indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento**.

-Viene **soppressa** la norma del testo che a modifica dell'art. 10-bis dell'art. 1 del DL 35/2013 **includeva tra i debiti fuori bilancio**, finanziabili mediante anticipazioni di liquidità, **quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale** di cui all'art. 243-bis del TUEL.

Estinzione debiti della PA

-Viene prevista, per i **debiti di parte corrente**, la possibilità di **cedere i crediti** ad istituti finanziari con garanzia statale e eventuale intervento della Cassa Depositi e Prestiti.

-Viene disposta **l'esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo sugli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle pubbliche amministrazioni**, per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, alla data del 31 dicembre 2013, nonché per le operazioni di ridefinizione dei relativi debiti richieste dalla pubblica amministrazione debitrice e garanzie connesse.

Prevenzione ritardati pagamenti

-Viene introdotto, a decorrere dal 2014, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio un **prospetto attestante l'importo dei pagamenti** relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del DLgs 33/2013. In caso di superamento dei termini, è necessario anche indicare le misure

adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti; dette attestazioni sono sottoposte a verifica contabile da parte dell'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

-Viene istituito, a decorrere dal 1° luglio 2014, presso ciascuna pubblica amministrazione, il **registro unico delle fatture** nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti.

Edilizia scolastica

-Viene disposto, per gli anni 2014 e 2015, **l'esclusione dal patto di stabilità interno** delle spese sostenute dai Comuni per gli interventi di edilizia scolastica, **nel limite massimo di 122 milioni di euro** per ciascun anno. I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa saranno individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro il 15 giugno 2014 (*il decreto è stato firmato, come si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 13 giugno u.s.*).

-Viene disposta - previa verifica dello stato di attuazione dei programmi avviati negli ultimi anni - la riprogrammazione delle risorse non utilizzate e **l'assegnazione da parte del CIPE di un importo massimo di 300 milioni di euro**, a valere sulla programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per **gli interventi di edilizia scolastica** di cui all'art. 18, comma 8-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013.

Razionalizzazione spesa pubblica per beni e servizi

-Le pubbliche amministrazioni vengono autorizzate **a ridurre del 5% gli importi dei contratti in essere**, aventi ad oggetto **acquisto o fornitura di beni e servizi**, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia intervenuta l'aggiudicazione anche provvisoria. La suddetta riduzione deve avvenire nella "salvaguardia" di quanto previsto dagli art. 82, comma 3 bis, e 86 comma 3-bis del Dlgs 163/2006 sul costo del lavoro e della sicurezza.

IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI:

Centrali di committenza

-Viene previsto - a modifica dell'art. 33, comma 3-bis, del Dlgs 163/2006 (Codice Appalti) - che i Comuni non capoluogo di Provincia (e non più solo i Comuni con popolazione inferiore a 5.000) procedano **all'acquisto di lavori, beni e servizi**, nell'ambito delle Unioni di Comuni, ovvero costituendo un apposito accordo consortile, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province. In alternativa possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da un altro soggetto aggregatore di riferimento.

-Viene disposto che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici **non rilascia il codice identificativo gara** (CIG) ai Comuni non capoluogo di Provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione dei predetti adempimenti.

Criteri offerta economicamente più vantaggiosa

-Viene modificato l'art. 83 del Dlgs 163/2006 (Codice appalti), sui criteri per l'aggiudicazione dei contratti pubblici con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, aggiungendo quello **dell'origine produttiva**.

-Pubblicazione dei bandi ed oneri a carico dell'aggiudicatario

Vengono introdotte modifiche agli artt. 66 e 122 del D.lgs. 163/2006 (Codice Appalti) in materia di modalità di pubblicità dei bandi ed avvisi di gara per l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari. In particolare, viene previsto che la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara debba avvenire **esclusivamente on-line**, mediante i siti informatici delle stazioni appaltanti, **nonché sulla Gazzetta ufficiale**, sul sito informatico del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti nonché sul sito informatico presso l'Osservatorio (e non più anche sui quotidiani). Viene, altresì, disposto che l'aggiudicatario deve rimborsare alla stazione appaltante, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, le **spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale**. Con una modifica introdotta in corso d'esame è stato precisato che le predette disposizioni **si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016**.

IN MATERIA TRIBUTARIA:

Riduzione cuneo fiscale

Viene **riconosciuto**, limitatamente al 2014, **un credito di imposta**, che non concorre alla formazione del reddito, sulla retribuzione netta dei lavoratori dipendenti e assimilati il cui reddito complessivo va da 8.000 a 26.000 euro lordi.

Le somme erogate sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante la compensazione di cui all'art. 17 del Dlgs 241/1997.

Riduzione Irap

A modifica degli artt. 16 e 45 del D.Lgs 446/1997, viene prevista, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, una **riduzione del 10% delle aliquote ordinarie IRAP per tutti i settori di attività economica**, con esclusione della pubblica amministrazione.

Anticipazione fatturazione elettronica

-Viene **anticipato al 31 marzo 2015**, anziché al 6 giugno 2015, l'obbligo di fatturazione elettronica per i pagamenti dovuti dalla pubbliche amministrazioni.

-Viene, inoltre, previsto al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della PA, che le fatture elettroniche emesse verso la stessa **devono riportare il codice identificativo di gara (CIG)**, tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie di cui alla Det. AVCP n.4 del 7 luglio 2011, e i casi di esclusione di cui alla L.136/2010, previsti dalla tabella 1 (allegata al provvedimento) che elenca le tipologie di appalto per i quali opera la predetta esclusione. La tabella è soggetta a periodico aggiornamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'AVCP.

-È, altresì, previsto l'obbligo del **codice unico di progetto (CUP)**, in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria; interventi finanziati da contributi comunitari e investimenti pubblici di cui all'art.11 della L.3/2003. I predetti codici sono inseriti a cura della stazione appaltante nei contratti di lavori servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori nell'ambito della clausola dell'art.3, comma 8 della L.136/2010.

Compensazione fra crediti commerciali verso la P.A. e debiti fiscali

-Viene modificato l'art. 28-quinquies del DPR 602/1973 sulla compensazione fra i crediti certificati verso la P.A. e i debiti fiscali. La disposizione si applicava ai crediti "maturati al 31 dicembre 2012", con la predetta modifica viene soppresso tale termine temporale.

-Vengono **estese a tutte le pubbliche amministrazioni**, come definite dall'art. 1 comma 2 del Dlgs 165/2001, le norme di cui agli artt. 28-quater, comma 1, e 28-quinquies, comma 1, del DPR 602/1973, sulla **compensazione tra i crediti non prescritti**, certi, liquidi ed esigibili - relativi a somministrazioni, forniture e appalti - vantati dalle imprese private con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo o ad altre fasi del contenzioso tributario.

-Viene **differito**, dal 31 dicembre 2012 al 30 settembre 2013, **il termine di notifica delle cartelle di pagamento** ai fini della compensazione fra i crediti certificati verso la P.A. e i debiti fiscali iscritti a ruolo.

Modalità di versamento della TASI

-Viene modificato il comma 688 della Legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014) sulle **modalità di versamento della TASI per il 2014**. In particolare, viene previsto, a decorrere dal 2015, che i

Comuni assicurino la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.

-Viene, altresì, previsto che il **versamento della prima rata della TASI** dovrà essere effettuato **entro il 16 giugno 2014** sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, pubblicate nel sito informatico del MEF alla data del 31 maggio 2014. I Comuni dovranno inviare le predette deliberazioni entro il 23 maggio.

-Nel caso di mancato invio delle deliberazioni, il versamento della prima rata della TASI sarà effettuato **entro il 16 ottobre 2014** sulla base delle deliberazioni concernenti aliquote e detrazioni, pubblicate nel medesimo sito, alla data del 18 settembre 2014, con obbligo per i Comuni di invio entro il 10 settembre 2014. **Se a quest'ultima data non risulteranno inviate le deliberazioni, l'imposta dovrà essere versata in unica soluzione entro il 16 dicembre 2014**, calcolandola applicando l'aliquota di base pari all'1 per mille e comunque entro il limite massimo previsto dal comma 677.

-Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale, **la TASI è dovuta dall'occupante nella misura del 10%** dell'ammontare complessivo del tributo determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto.

Rateazione debiti

Viene previsto per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione dei debiti, di cui all'articolo 19 del DPR 602/1973, la possibilità di richiedere la concessione di un **nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili**, a condizione che:

- a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013;
- b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014.

Il piano di rateazione concesso non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

Deleghe legislative al Governo

Nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione sono state inserite alcune deleghe legislative con le quali il Governo viene delegato, in particolare, ad adottare:

- entro il 31 dicembre 2015, con uno o più decreti legislativi, il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità;
- entro il 2015 il riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza;
- entro il 2016 la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.

In Aula sono stati **accolti dal Governo** numerosi ordini del giorno tra cui:

- [9/2433/10](#) (testo modificato nel corso della seduta) (primo firmatario On. Filiberto Zaratti del Gruppo parlamentare SEL) sulla messa **in sicurezza degli edifici scolastici**;
- [9/2433/47](#) (testo modificato nel corso della seduta) (primo firmatario On. Daniel Alfreider del Gruppo parlamentare Misto) e [9/2433/93](#) (primo firmatario On. Donatella Incerti del Gruppo parlamentare PD) sulla **deroga alle procedure telematiche per l'acquisizione di lavori**, servizi e forniture di valore inferiore a 40.000 euro, **nei piccoli comuni**;
- [9/2433/86](#) (testo modificato nel corso della seduta) (primo firmatario On. Maurizio Bernardo del Gruppo parlamentare NCD) **sull'estensione della platea di imprese e professionisti esentati dal pagamento dell'IRAP**.

Per i contenuti del decreto legge come emanato dal Governo si veda precedente [**del 7 maggio u.s.**](#)

Per le modifiche introdotte dal Senato si veda precedente [**del 5 giugno u.s.**](#)